

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/854 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2022****che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci. In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (2) Più specificamente, l'allegato III, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici (MODELLO BOV). Nelle note relative alla parte I di tale modello, alla casella I.27 la descrizione della natura del prodotto dovrebbe essere integrata con l'aggiunta della categoria mancante delle «frattaglie». È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

- (3) L'allegato III, capitoli 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce inoltre i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di latte crudo destinato al consumo umano (MODELLO MILK-RM), di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MODELLO MILK-RMP/NT) e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT). È opportuno rendere più chiaro l'attestato di sanità animale di tali modelli per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale relative all'origine del latte. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (5) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale oggetto dei certificati sanitari/ufficiali di cui all'allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Per un periodo transitorio che termina il 15 febbraio 2023 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato sanitario/ufficiale in questione sia stato rilasciato entro il 15 novembre 2022.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

- a) al capitolo 1 «Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici (modello BOV)», nelle note relative alla parte I, le note concernenti la casella I.27 sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02.

Descrizione della partita:

«*Natura del prodotto*»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie» o «tagli».

«*Tipo di trattamento*»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).»;

- b) i capitoli da 33 a 35 sono sostituiti dai seguenti:

## «CAPITOLO 33

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO MILK-RM)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> ambiente	<input type="checkbox"/> di refrigerazione <input type="checkbox"/> di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

## PAESE

## Modello di certificato MILK-RM

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004<sup>C</sup> e (UE) 2017/625<sup>P</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>E</sup>, e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>F</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</p> <p>f) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione<sup>H</sup>;</p> <p>g) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>I</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>J</sup>.</p>	

- A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- C Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
- D Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- E Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
- F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
- G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
- H Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
- I Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
- J Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

## PAESE

## Modello di certificato MILK-RM

	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [cancellare quando il latte crudo deriva da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>Il latte crudo</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. proviene dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>K</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina per un periodo pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. è stato ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos Taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che:</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) [sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) e/o [sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p style="margin-left: 40px;">(1) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]]</p> <p style="margin-left: 40px;">(1) e/o [uno Stato membro;]]</p> <p>II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>L</sup>;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di latte, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale latte.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p>
--	---

<sup>K</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>L</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato MILK-RM

<b>Parte I</b>	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo spedite deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02 o 04.03. Descrizione della partita: "Impianto di fabbricazione": indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella che figura nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Deve essere firmato da:
—	un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
—	un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.
[Veterinario ufficiale] <sup>(1) (3)</sup> /[Certificatore] <sup>(1) (3)</sup>	
Nome e cognome ( <i>in stampatello</i> )	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

## CAPITOLO 34

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO A BASE DI LATTE CRUDO O CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-RMP/NT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		<b>I.2. Riferimento del certificato</b>		<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
			<b>I.3. Autorità centrale competente</b>		<b>CODICE QR</b>
			<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinataro/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese		<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice		<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>		<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione		<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b> <b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> ambiente		<input type="checkbox"/> di refrigerazione		<input type="checkbox"/> di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo    Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>  <b>I.23.</b>		
	<b>I.24. Numero totale di colli</b>		<b>I.25. Quantità totale</b>		<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>
	<b>I.27. Descrizione della partita</b> Codice NC    Specie				
Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto	
Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.	
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>A</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>B</sup>, (CE) n. 853/2004<sup>C</sup> e (UE) 2017/625<sup>D</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>E</sup>, e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</li> <li>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>iv) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;</li> <li>v) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>F</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>G</sup> per il paese di origine interessato;</li> <li>vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione<sup>H</sup>;</li> </ul>		

- A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- C Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
- D Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- E Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
- F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
- G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
- H Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p>vii) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>I</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>J</sup>;</p> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di fabbricazione, ai fini della riduzione di rischi specifici, compresa la pastorizzazione;</p> <p>d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione<sup>K</sup>;</p> <p>f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti lattiero-caseari</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>L</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina per un periodo pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da <b>latte crudo</b> proveniente:</p> <p><sup>(1)</sup> [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos Taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che:</p> <p><sup>(1)</sup> [a) [sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o [a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p><sup>(1)</sup> [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o [uno Stato membro;]</p> <p>b) sono stati detenuti in <b>stabilimenti</b>:</p>
--	--

<sup>I</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>J</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>K</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>L</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>M</sup>;</p> <p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o dalle zone contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>N</sup> e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o [da uno Stato membro.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica in conformità all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, né a un trattamento di pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>
--	--

<sup>M</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>N</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato MILK-RMP/NT

	Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 17.02, 21.05, 22.02, 35.01, 35.02 o 35.04. Descrizione della partita: “ <i>Impianto di fabbricazione</i> ”: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
	<b>Parte II</b>	
	<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.	
	<sup>(2)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella che figura nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.	
	<sup>(3)</sup> Deve essere firmato da:	
	— un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata;	
	— un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata.	
	<b>[Veterinario ufficiale]<sup>(1) (3)</sup>/[Certificatore ]<sup>(1) (3)</sup></b>	
	Nome e cognome ( <i>in stampatello</i> )	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

## CAPITOLO 35

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
		<b>I.5. Destinatarario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice  Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale			
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> ambiente	<input type="checkbox"/> di refrigerazione	<input type="checkbox"/> di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b>		N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b>					
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano					
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
Paese terzo	Codice ISO del paese	<b>I.23.</b>			

<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002<sup>27</sup>, (CE) n. 852/2004<sup>28</sup>, (CE) n. 853/2004<sup>29</sup> e (UE) 2017/625<sup>30</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>31</sup>, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>32</sup> e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione<sup>33</sup> per il paese di origine interessato;</p>		

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>28</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>29</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

<sup>31</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>32</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>33</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

## PAESE

## Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<p>v) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione<sup>34</sup>;</p> <p>vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>36</sup>;</p> <p>vii) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;</p> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione<sup>37</sup>;</p> <p>e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;</p> <p>f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti lattiero-caseari</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>38</sup>, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina per un periodo pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p>
--	--

<sup>34</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>35</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>36</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>37</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

<sup>38</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

## PAESE

## Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da <b>latte crudo</b> proveniente:</p> <p><sup>(1)</sup> [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos Taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che:</p> <p><sup>(1)</sup> [a) [sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o [a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p><sup>(1)</sup> [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o [uno Stato membro;]</p> <p>b) sono stati detenuti in <b>stabilimenti</b>:</p> <p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>39</sup>;</p> <p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o dalle zone contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>40</sup> e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]</p> <p><sup>(1)</sup>e/o [da uno Stato membro.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) provenienti da zone elencate nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afte epizootica ma devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione perché sono stati prodotti a partire da latte crudo ottenuto in stabilimenti che non sono ufficialmente indenni da brucellosi o tubercolosi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p>
--	---

<sup>39</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>40</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## PAESE

## Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

<b>Parte I</b>	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.
	Descrizione della partita: "Impianto di fabbricazione": indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Deve essere firmato da:
—	un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
—	un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.
<b>[Veterinario ufficiale]<sup>(1) (3)</sup>/[Certificatore]<sup>(1) (3)</sup></b>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma*

»